

ALBI & TRIBUTI - In Puglia la commissione esenta i soggetti convenzionati con il Ssr

Niente Irap sui medici di base: «Non c'è attività organizzata»

I medici di base, convenzionati con le aziende sanitarie locali, non sono soggetti all'Irap perché non svolgono un'attività autonomamente organizzata. Il principio è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione XV, con la sentenza 146 del 17 gennaio 2006.

Per il giudice pugliese non sono necessarie prove per la verifica dell'esistenza o meno di un'organizzazione quando questa è riferita a un'attività particolare come quella del medico di base. Questi, infatti, esercita l'incarico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, a seguito di un concorso per titoli e con l'iscrizione in speciali elenchi. Per l'esercizio dell'attività, inoltre, il medico deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata, non può superare un numero massimo di assistiti, è tenuto a osservare un orario settimanale di apertura e di esecuzione di visite domiciliari, ha un obbligo di preventiva comunicazione del periodo di ferie. Anche il trattamento economico è prestabilito. Tutti questi elementi, per il giudice, portano a escludere l'esistenza di un'organizzazione autonoma.

Il fatto. Un medico, dopo aver pagato l'Irap per gli anni d'imposta 1999 e 2000, aveva chiesto il rimborso del tributo versato. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, aveva impugnato il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria. Per il Fisco, il contribuente non avrebbe dimostrato lo svolgimento della sua attività professionale senza un'autonoma organizzazione di capitali o lavoro altrui. Il ricorso è stato respinto dal giudice di primo grado.

Il giudice d'appello ha accolto il ricorso del medico facendo riferimento alla sentenza 156/2001 della Corte costituzionale, che ha escluso che un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione autonoma possa essere soggetta all'imposta. Per i medici di base, si legge nella sentenza 146, manca il presupposto per l'assoggettabilità all'Irap, poiché il professionista «spende soltanto la propria opera, organizzata con decreti dalla Ausl». La mancanza di organizzazione, tra l'altro, poteva essere dimostrata agevolmente: nelle dichiarazioni dei redditi non compaiono spese per il personale, mentre quelle per gli acquisti, per beni strumentali, per consumi e al-

tro rappresentavano solo il 5,6% del reddito lordo.

Pertanto, in presenza di un reddito che non è direttamente riconducibile a un'organizzazione autonoma ma al titolare professionista non si può parlare di base imponibile ai fini Irap. Del resto, nel lavoro del medico rileva in modo particolare l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale. Non potrebbe mai essere eseguita senza il suo intervento, anche nei casi in cui si avvalga di lavoratori dipendenti o di beni strumentali.

Un precedente. Per gli odontoiatri, che svolgono la professione in modo autonomo e senza i vincoli dei medici di famiglia, la Ctr del Lazio, sezione XIV, con la sentenza 98 del 19 luglio 2005, ha escluso l'applicabilità dell'imposta: questa infatti è dovuta solo quando il contribuente esercita l'attività con un'organizzazione autonoma, costituita da capitale e lavoro, coordinati in modo da creare valore aggiunto anche senza l'apporto personale del professionista.

SERGIO TROVATO

« La non assoggettabilità all'Irap in tutti quei casi ove la struttura organizzativa è da considerarsi di scarsa consistenza e prevale, per la produzione, la prestazione del lavoro autonomo, è stata sancita anche dalla Cassazione con sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004. (...) Per quanto riguarda il lavoro altrui, nel caso in questione la spesa del personale manca del tutto, per cui l'attività in assenza del professionista muore (Ctp Piacenza dell'11 ottobre 2001 n. 49/4/2001) e le spese per gli acquisti e l'ammortamento dei beni strumentali, per consumi ed altro rappresentano nel caso specifico un il 5,6% del reddito lordo e riguardano esclusivamente beni e mezzi servili necessari per la professione. Elementi questi che sottolineano che tutto deriva dal solo lavoro personale del contribuente (Ctp Reggio Emilia sez IX nn. 15 e 16 del 6 giugno 2003) ed escludono l'esistenza di un'organizzazione aziendale (Ctp Perugia sez. VI n. 3475 del 10 maggio 2000). Al riguardo si rammenta che (...) la sentenza della Cassazione Civile sez. Lavoro n. 9395 del 6 settembre 1995 ha affermato «che l'organizzazione deve essere la risultanza di un complesso di mezzi e di attività, anche immateriali, che dovrebbe fungere da supporto indispensabile e non secondario alla prestazione dell'opera intellettuale e che concorrono al proseguimento dell'unico fine produttivo»: il che vuol dire che in presenza di reddito non direttamente riconducibile alla organizzazione in modo autonomo e staccato dal titolare professionista, non si può parlare di base imponibile ai fini Irap. »

Ctr Bari n. 146/15/05 dep. il 17 gennaio 2006

LA SENTENZA